



SIULP *flash*
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 Roma - tel. 06/4455213 r.a. - telefax 06/4469841
Direttore Responsabile Oronzo Così - Stampato in proprio - Iscrizione Tribunale di Roma n. 397/99

n. 39 del 3 novembre 2000



Sommario

- **D.L. 30.9.00 – Restituzione delle detrazioni d'imposta**
- **Illegittimi gli interessi sugli interessi**
- **2° livello di contrattazione**
- **Agenti Ausiliari trattenuti. Trasferimenti d'ufficio, benefici**
- **Festività del 25 aprile coincidente con la domenica. Recupero indennità aggiuntiva – quesito**
- **Ruoli Tecnici**
- **Polfer: indennità di vigilanza scalo e missione**
- **Concorso a 640 posti per vice ispettore – trattamento economico per il personale in servizio**

D.L. 30.9.00 Restituzione delle detrazioni d'imposta

Con l'emanazione del D.L. 30.9.00, n.268, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.230 del 2 ottobre c.a., sono state emanate misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche.

L'art. 1, primo e secondo comma, del citato provvedimento prevede i nuovi scaglioni di reddito e gli importi delle relative detrazioni. Al successivo terzo comma, è previsto che i sostituti di imposta (nel caso specifico i datori di lavoro), procedano all'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo richiamato in sede di conguaglio relativo all'anno 2000. La medesima norma prevede, altresì, che entro il mese di novembre di quest'anno, si

restituiscano a ciascun dipendente le ritenute operata nel corso dell'anno 2000, fino ad un importo non superiore a lire 350.000.

Premettendo che la Segreteria Nazionale è intervenuta presso il Dipartimento per l'applicazione della richiamata nota, si invitano tutti i colleghi a verificare sullo statino paga del corrente mese, l'avvenuta detrazione.

Illegittimi gli interessi sugli interessi

Per dare risposta ai numerosissimi quesiti pervenutici in merito alla sentenza recentemente emessa sull'argomento dalla Corte Costituzionale, riteniamo opportuno ricordare quanto segue: come è noto, da circa 50 anni le banche italiane avevano adottato la prassi di calcolare su base annua gli interessi da esse dovuti per i depositi e di computare, viceversa, su base trimestrale quelli dovuti dai clienti, i quali si vedevano conteggiare gli interessi sugli interessi in misura diversa tra il *dare* e l'*avere*, con un meccanismo che tecnicamente viene definito "anatocismo".

Ciò in difformità da quanto chiaramente statuito dall'articolo 1283 del codice civile, laddove si prevede che gli interessi su interessi sono ammessi - salvo usi contrari - solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di accordo successivo alla scadenza e sempre che siano dovuti per almeno sei mesi; la descritta prassi bancaria è stata oggetto di numerose controversie giudiziarie e di svariati pronunziamenti della Corte Suprema di Cassazione, tutti di segno concorde, di cui, di seguito, riportiamo estremi e massime:

- *«E' nulla la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, avente a oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente - tanto più nel caso di contratti stipulati dopo l'entrata in vigore dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1992 n. 154 che vieta le clausole contrattuali di rinvio agli usi - giacché essa si basa su di un mero uso negoziale e non su di una vera e propria norma consuetudinaria e interviene anteriormente alla scadenza degli interessi.»* (Corte di Cassazione - Sezione I civile - sentenza 20 maggio 1998-16 marzo 1999 n. 2374);
- *«La capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte della banca sui saldi di conto corrente passivi per il cliente non costituisce uso normativo, ma uso negoziale, come tale inidoneo ad operare automaticamente con effetto integrativo del contratto.»* (Corte di Cassazione - Sezione III civile; sentenza 30 marzo 1999, n. 3096);
- *«La clausola di contratto bancario che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente deve reputarsi nulla, in quanto si basa su un uso negoziale e non su un uso normativo*

come esige l'art. 1238 C.C. laddove prevede che l'anatocismo (salve le ipotesi di domanda giudiziale e della convenzione successiva alla scadenza degli interessi) non possa ammettersi "in mancanza di usi contrari". L'inserimento di tale clausola nel contratto, in conformità alle norme bancarie uniformi, non esclude la suddetta nullità, poiché a tali norme deve riconoscersi solo il carattere di usi negoziali e non di usi normativi.» (Corte di Cassazione – Sezione I civile; sentenza 16 giugno - 11 novembre 1999, n. 12507);

Sulla materia era dunque intervenuto il Legislatore che, mediante l'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), aveva realizzato una sorta di sanatoria delle clausole anatocistiche imposte dalle banche ai propri clienti.

Con la sentenza in esame, la n. 425 del 9 ottobre 2000, la Corte Costituzionale ha però dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, ritenendo fondata la questione concernente l'eccesso di delega operato dal Governo in violazione dell'articolo 76 della Costituzione, affermando tra l'altro che:

«Con l'art. 1, comma 5, della legge n. 128 del 1998, si conferì delega al Governo per l'emanazione di "disposizioni integrative e correttive" del testo unico bancario... (...) Ma, per quanto ampiamente possano interpretarsi le finalità di "integrazione e correzione"... è certamente da escludersi che la suddetta delega legittimi una disciplina retroattiva e genericamente validante, sia pure nell'esercizio del potere di armonizzazione di tale testo unico con il resto della normativa di settore.

La norma denunciata, difatti, senza distinguere fra contratti ed effetti contrattuali anteriori o posteriori alla data della propria entrata in vigore, stabilisce, con formula tipica delle norme di generale sanatoria ("sono valide ed efficaci"), una indiscriminata validità temporanea delle clausole anatocistiche bancarie contenute in contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della prevista deliberazione del CICR, prescindendo dal tipo di vizio da cui sarebbero colpite e da ogni collegamento con il testo unico bancario che non sia meramente occasionale.»

La sentenza, dunque, non ha abolito il computo trimestrale degli interessi, che può essere adottato purché ciò avvenga sia per gli interessi attivi che per quelli passivi, secondo quanto previsto dal codice civile e ribadito più volte dalla Cassazione.

E' stata viceversa abrogata la "sanatoria" della cinquantennale prassi anatocistica, dichiarata scorretta dalla Cassazione stessa; pertanto tutti i correntisti, sia persone fisiche che persone giuridiche, che si sono visti costretti, di fatto, a subire detta prassi, con danni patrimoniali in alcuni casi molto ingenti, possono chiedere alla propria

banca la restituzione delle somme ingiustamente percepite mediante l'invio dell'accluso modulo.

E' utile precisare che la sentenza interessa solo chi ha usufruito di scoperti di conto corrente, fidi, prestiti in conto e non già chi ha operato mediante fondi propri su conti correnti in attivo.

La tempestività dell'invio del modulo è essenziale per l'interruzione della prescrizione decennale e la richiesta può essere effettuata anche per conti correnti chiusi dopo il novembre 1990; in caso di diniego o silenzio della banca, bisognerà rivolgersi direttamente, per importi inferiori ai 5 milioni, al Giudice di pace e, per importi superiori, tramite un avvocato di fiducia al Tribunale.

Il testo integrale della sentenza n. 425/00 può essere liberamente consultato su internet, all'interno dell'area "Documenti", settore "Agorà", del nostro Network www.siulp.it.

Fac simile richiesta rimborso

Raccomandata A.R.

Spett.le Banca _____
Agenzia/Filiale n° _____
Via/Piazza _____ n. ____
Cap _____ Città _____

e, per conoscenza: *(via posta aerea)*

Spett.le Banca Centrale Europea
Kaiserstrasse, 29
D-60311 Francoforte sul Meno
Germania

OGGETTO: c/c n° _____ intestato a _____ .

Con la presente il sottoscritto _____, residente in _____, via/piazza _____ n. ____, invita codesto Istituto a ricomputare tutte le competenze addebitategli dall'inizio del rapporto sino ad oggi, detraendovi ogni costo derivante dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi, operata in difformità al dispositivo dell'art. 1283 c.c., diffidandolo altresì dall'inviare dettagliato rendiconto di tali operazioni entro non oltre 10 giorni dalla ricezione della presente, avvertendo che, in caso di silenzio o diniego, tutelerà i propri interessi in tutte le sedi competenti.

La presente vale anche come interruzione dei termini prescrizionali di impugnazione dell'estratto conto decennale.

Luogo e data ____ / ____ / ____ . *(firma)*

2° livello di contrattazione

Ci viene chiesto quando verranno remunerati gli istituti del secondo livello di contrattazione relativi al 1999 e al 2000.

Come più volte ribadito, la questione è legata alla trasmissione dei dati che gli uffici periferici devono effettuare al Dipartimento. Ad oggi solo l'ottanta per cento delle Questure, e circa altrettanti uffici delle Specialità, hanno provveduto ad inviare i dati relativi alle rilevazioni delle singole fattispecie previste nell'accordo di secondo livello (si richiama in merito la nota inviata ai Segretari Provinciali delle città inadempienti).

E' evidente che, come già preannunciato, in assenza di tali dati risulta impossibile prevedere la ripartizione dei fondi in ragione del costo dei singoli istituti.

Atteso, comunque, che le province mancanti non sono di grosse dimensioni, la Segreteria Nazionale ha richiesto un incontro con il Dipartimento, che si dovrebbe tenere entro la fine della prossima settimana, nel corso del quale cominciare a discutere la quantificazione delle somme per ogni istituto.

Nella stessa sede verrà richiesto che, sanata questa prima fase di sperimentazione, tutti gli istituti di secondo livello, vengano predisposti in modo da essere liquidati mensilmente insieme allo stipendio.

Agenti Ausiliari trattenuti. Trasferimenti d'ufficio, benefici

Facciamo riferimento ai numerosi quesiti pervenuti circa il diritto, per i colleghi ausiliari trattenuti per il secondo anno, a percepire il trattamento economico di cui alla legge 100/87.

E' bene precisare che agli stessi, nel corso del secondo anno da "trattenuti", conservano la qualifica di Agenti Ausiliari, così come previsto dall'ottavo comma dell'articolo 47 della legge 121/81.

Ciò posto, in funzione di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 100/87, (che testualmente recita: " il trattamento di cui ai commi 1 e 2 è ridotto di un terzo al personale che fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio **e non compete al personale in servizio di leva e a quello celibe obbligato ad alloggiare in caserma**"), e dal richiamato comma 8 dell'art. 47 della L.121/81, non gli compete il beneficio economico.

Va inoltre segnalato che i colleghi interessati, all'atto in cui hanno presentato la domanda per essere trattenuti in servizio per un altro anno, sapevano perfettamente che avrebbero conservato la qualifica di agente ausiliario.

Agli stessi, invece, spetta il congedo straordinario per trasferimento.

In questo caso infatti, l'attribuzione del beneficio è indiscussa perché nel contratto non è stato fatto alcun discrimine e, pertanto, spetta anche a loro beneficiare di questo diritto.

**Festività del
25 aprile
coincidente con
la domenica.
Recupero
indennità
aggiuntiva
-
quesito**

Trascriviamo la nota datata 25 settembre 2000 con cui la Segreteria Nazionale ha posto il quesito al Dipartimento in merito all'oggetto:

"Pervengono numerosi quesiti circa il diritto a percepire un'indennità aggiuntiva, riferito alle festività del 25 aprile e del 1° maggio coincidenti con la domenica, nel caso in cui il personale abbia rispettato il turno di riposo.

In merito la fonte normativa che disciplina tale ipotesi, art. 5 della Legge 27 maggio 1949, n.260, testualmente recita: "nelle ricorrenze della festa nazionale (2 giugno), dell'anniversario della liberazione (25 aprile), della festa del lavoro (1° maggio) e nel giorno dell'unità nazionale (4 novembre), lo Stato, gli Enti pubblici ed i privati datori di lavoro sono tenuti a corrispondere ai lavoratori da essi dipendenti i quali siano retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute, la normale retribuzione globale di fatto giornaliera compreso ogni elemento accessorio. La normale retribuzione sopra indicata sarà determinata ragguagliandola a quella corrispondente ad un sesto dell'orario settimanale contrattuale o, in mancanza, a quello di legge. Per i lavoratori retribuiti a cottimo, a provvigione o con altre forme di compensi mobili, si calcolerà il valore delle quote mobili sulla media oraria delle ultime quattro settimane. Ai lavoratori considerati nel precedente comma, che prestino la loro opera nelle suindicate festività, è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo.

Ai salariati retribuiti in misura fissa, che prestino la loro opera nelle suindicate festività, è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo. Qualora la festività ricorra nel giorno di domenica, spetterà ai lavoratori stessi, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche una ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera".

Dalla lettura della norma, così come modificata ed integrata dall'art. 2 della L.90/54, si evince come calcolare l'indennità aggiuntiva, in relazione al tipo di rapporto di lavoro, e che l'indennità aggiuntiva va

corrisposta anche quando il lavoratore non presta la propria attività lavorativa nelle citate ricorrenze festive.

Sulla questione vi è anche una giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, che con più sentenze, anche contrastanti tra loro, ha dato alcuni indirizzi in merito all'applicazione della norma.

Significativa è la sentenza n.12731, del 19.12.98 che ha stabilito: "ai sensi dell'art. 5, comma 3°, ultima parte, legge 27.5.49 n.260, come modificato dalla legge 31.3.54, n.90, il compenso aggiuntivo (corrispondente all'aliquota giornaliera) ivi previsto per il caso in cui la festività del 25 aprile e del 1° maggio coincidono con la domenica, spetta al lavoratore (senza alcuna distinzione nell'ambito delle categorie previste dall'art. 2095 Cod. Civ.) che, in tali giorni riposi.

Secondo la Corte, tale compenso – che trova giustificazione nel fatto che, ove le suddette festività non coincidessero con la domenica, il dipendente fruirebbe di un giorno in più di riposo - è espressamente previsto dall'art. 2 della citata legge n.90 /54 nel caso (tra l'altro) di sospensione del lavoro dovuta a coincidenza della festività con la domenica".

Al fine anche di evitare il produrre di decine di migliaia di istanze in tal senso che bloccherebbero l'attività del Servizio T.E.P., e considerato che le indennità aggiuntive per il lavoro festivo sono disciplinate contrattualmente nel caso di prestazione lavorativa, mentre nulla è stato sancito per situazioni simili a quelle proposta nel presente quesito, ed atteso che la fonte normativa richiamata ha carattere primario e concerne tutti i lavoratori, pubblici e privati, con la presente si chiede una risposta urgente in merito all'applicabilità di tale norma ai lavoratori di polizia.

Nel caso contrario, si chiede di conoscere i fondamenti normativi con cui è posto il diniego".

Ruoli Tecnici

Riportiamo di seguito l'esito dell'incontro del 19.9.2000 avuto con il Dipartimento in merito alle problematiche dei tecnici.

- "- il giorno 29 u.s. sono stati effettuati gli scrutini degli operatori e collaboratori aggiornati a tutto il 1999;
- sono stati approvati i criteri di massima negli scrutini dei revisori e periti relativamente agli anni 1999-2000;
- entro il prossimo mese di dicembre saranno avviate le procedure di scrutinio per i ruoli dei revisori e periti;
- è in corso la procedura di rettifica del D.M. 9 gennaio 1999 di quantificazione del personale tecnico per settori e profili che consentirà di avviare al più presto i concorsi interni;

- la pubblicazione del diario delle prove scritte per il concorso a perito superiore è stata rinviata al 12 dicembre p.v.;
- come è noto il Consiglio dei Ministri ha approvato l'istituzione del ruolo speciale tecnico."

Sulla scorta di tali risultati, la Segreteria Nazionale, con l'ausilio dell'apposita commissione, continuerà la propria azione affinché tutti gli iter preannunciati giungano a compimento.

Polfer: indennità di vigilanza scalo e missione

Rispondiamo alle continue sollecitazioni dei colleghi della POLFER, relative al pagamento dell'indennità di vigilanza scalo e di missione.

Come già spiegato nei precedenti Collegamenti Flash, la procedura di pagamento è stata modificata a seguito della trasformazione delle ferrovie dello Stato in Ente S.p.A. e delle relative norme finanziarie che regolano le procedure di pagamento in caso di rapporto di lavoro tra dipendenti pubblici e soggetti privati.

Allo stato attuale, le risorse erogate dall'Ente F.S. al Ministero del Tesoro, per poi essere girate al Ministero dell'Interno, sono ancora depositate sul contro entrate del Tesoro.

Le stesse verranno assegnate non appena il Ministro del Tesoro avrà firmato il previsto decreto per ultimare tale operazione.

Se questo avverrà nei prossimi giorni, come preannunciato dal Dipartimento che ha sensibilizzato il citato Dicastero, le operazioni di pagamento ai singoli beneficiari dovrebbero concludersi entro la seconda decade del prossimo mese di dicembre.

Concorso a 640 posti per vice ispettore - trattamento economico per il personale in servizio

I candidati che parteciperanno al concorso per 640 posti per vice ispettore, relativo al concorso pubblicato sulla G.U. n. 2 - 4^ Serie Speciale "Concorsi ed Esami" dell'11 gennaio 2000, che sono già appartenenti alla Polizia di Stato hanno diritto al trattamento economico di missione nei giorni in cui sosterranno la prova.

Ciò in virtù del fatto che il citato concorso prevede posti riservati agli appartenenti alla Polizia di Stato che abbiano almeno 3 anni di servizio, lo stesso è assimilabile ad altri concorsi interni per i quali viene attribuito il medesimo trattamento economico.

È evidente che ciò vale solo per chi ha il requisito per partecipare per i posti riservati.